



COMUNE DI GABY

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE GABY

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Località Chef Lieu, 24
11020 GABY AO (Italia)
C.F. 81001510072
P.E.C.: protocollo@pec.comune.gaby.ao.it
www.comune.gaby.ao.it

Tel. 0125.34.59.32
Fax 0125.34.50.78
P.IVA 00139580070
E-mail: info@comune.gaby.ao.it

REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO DI MATERIALI E MACCHINARI NELL'AREA COMUNALE IN LOCALITÀ ZUINO

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 03.08.2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2026**

Articolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo da parte di imprese edili dell'area comunale in località Zuino per il deposito di materiali e macchinari.
2. La superficie complessiva da offrire in concessione è pari a 1.382 metri quadrati e ricade in zona D1 del P.R.G.C. vigente.

Articolo 2
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'AREA

1. Non può essere effettuata alcuna occupazione dell'area senza autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, su richiesta dell'interessato.
2. L'utilizzo dell'area è soggetto al pagamento di un canone annuo determinato ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 3
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione delle aree comunali avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on-line, nel quale sono indicati:
 - la localizzazione e la superficie disponibile;
 - la durata dell'assegnazione;
 - il canone previsto;
 - i requisiti soggettivi richiesti;
 - il termine e le modalità di presentazione delle istanze.
2. Entro il termine stabilito nell'avviso pubblico, l'impresa che intenda utilizzare parte dell'area comunale, anche temporaneamente, deve presentare apposita domanda in carta legale al Comune, ai sensi del presente regolamento.
3. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio del legale rappresentante dell'impresa;
 - b. l'indicazione in metri quadrati dello spazio che si chiede di utilizzare (superficie massima non oltre i 400 metri quadrati). Lo spazio richiesto deve essere limitato a quello strettamente indispensabile, al fine di consentire ad altre imprese l'utilizzo dell'area;
 - c. la durata dell'occupazione, nonché l'elenco dei macchinari e/o materiali che si intende depositare;
 - d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare, senza alcuna riserva, a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
4. Le tipologie dei materiali depositati devono riferirsi al tipo di attività svolta dall'impresa e non devono essere in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti in materia di smaltimento e stoccaggio di rifiuti.

Articolo 4
RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. L'autorità competente, conclusa favorevolmente l'istruttoria, rilascia l'atto di concessione per l'utilizzo dell'area. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello

spazio concesso nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

2. La concessione viene comunque accordata:
 - a) per la durata massima di anni 6;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni o di revocarla, modificarla o sospenderla, in qualsiasi momento, con le modalità previste nel presente regolamento.
3. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 7, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione. Al termine della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino dell'area, nei modi e termini che fisserà l'Amministrazione Comunale (termine massimo 60 giorni).

Articolo 5

TITOLARITÀ E TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni per l'utilizzo dell'area di deposito sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione; è parimenti vietata qualsiasi subconcessione.
2. È tuttavia ammesso il trasferimento della concessione a un altro beneficiario per il trapasso di un bene o di un'attività, escluso ogni scopo di speculazione e con il consenso preventivo dell'Amministrazione Comunale, sempre che per la stessa occupazione non vi siano altri aspiranti.

Articolo 6

PREFERENZE NELLE CONCESSIONI

1. Alle imprese o artigiani edili aventi sede nel territorio comunale di Gaby, che non dispongono di idonee aree private per il deposito di macchinari o per lo stoccaggio di materiali, è accordata la concessione delle aree con preferenza sugli altri richiedenti. La priorità, in presenza di più richieste e a fronte di non sufficiente disponibilità di aree, è effettuata in base alla data di presentazione delle stesse.

Articolo 7

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nell'atto di concessione o di autorizzazione, anche mediante l'utilizzo di elementi metallici prefabbricati; sono in ogni caso vietati l'utilizzo di filo spinato e reti in plastica quali, ad esempio, le reti di delimitazione dei cantieri edili;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) curare la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione e riparare a proprie spese gli eventuali danni arrecati al suolo ed ai beni pubblici o di terzi dall'occupazione e dalle opere e depositi permessi;

- d) disporre i materiali e i semilavorati in maniera ordinata e in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione Comunale per la modifica alle opere già in atto;
 - e) osservare le norme contenute nel presente regolamento e nei regolamenti comunali di polizia locale, di igiene e di edilizia, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di utilizzo;
 - f) mantenere in condizione di ordine e di pulizia l'area occupata.
2. In ogni caso è vietato il deposito, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di materiale di scavo e/o di demolizione derivante da attività edile.

Articolo 8

MIGLIORAMENTO DELL'AREA

1. Il concessionario può migliorare, a proprie spese, l'area data in concessione, previa comunicazione delle operazioni da intraprendere agli uffici comunali e conseguente autorizzazione degli stessi.

Articolo 9

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione:
- a) le reiterate violazioni, da parte dei concessionari, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di rifiuti; l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - c) la mancata stipula dell'atto di concessione o il mancato versamento del canone di concessione.
2. Sono applicabili, per i provvedimenti di decadenza, le disposizioni previste dal successivo articolo 10 per la revoca.

Articolo 10

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di utilizzo dell'area è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse, allorché si renda necessario ripristinare la primitiva destinazione dell'area o dello spazio occupato o adibire lo stesso ad altra funzione per inderogabili esigenze pubbliche.
2. La revoca è disposta dall'amministrazione comunale assegnando all'occupante un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, nonché di riordino e di pulizia, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
3. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo per l'anno in corso in proporzione del periodo non fruito, esclusa qualsiasi altra indennità.

Articolo 11

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati per ogni anno di utilizzo. Le frazioni inferiori all'anno di utilizzo sono calcolate mensilmente.

Articolo 12

MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

1. La misurazione dell'area da utilizzare viene eseguita dagli incaricati dall'Amministrazione Comunale di concerto con il concessionario.

Articolo 13

CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'utilizzo dell'area di deposito è determinato nella misura di euro 1,34 per ogni metro quadro utilizzato per ogni anno di utilizzo.
2. Il canone annuo di concessione è soggetto ad aggiornamento automatico, con cadenza annuale, nella misura del 100% della variazione accertata dall'Indice dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
3. L'adeguamento sarà calcolato sulla base della variazione percentuale dell'indice riferita al mese di sottoscrizione della concessione, confrontato con lo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'aggiornamento decorrerà automaticamente dall'inizio di ciascuna annualità di concessione, senza necessità di preventiva richiesta o comunicazione formale da parte del Comune concedente.
5. In caso di variazione negativa dell'indice, il canone non subirà riduzioni e resterà invariato rispetto all'annualità precedente.

Articolo 14

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione di legge e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'Articolo 7bis, del d.lgs. 267/2000.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.